

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 333/AV5 DEL 15/03/2017

Oggetto: Sentenza Corte di Appello di Ancona n. 407/2016 nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL 24. Liquidazione spese legali avv. Tiziano Pelliccioni del Foro di Ascoli Piceno.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 407/2016 emessa a seguito del ricorso in riassunzione di appello depositato il 24/09/2015 nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL n. 24, ha respinto l'appello, confermato la sentenza di primo grado e compensato integralmente le spese del secondo grado di giudizio;
2. di liquidare la somma di € 4.859,22 comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA all'avv. Tiziano Pelliccioni del Foro di Ascoli Piceno;
3. di imputare detta somma al C.P. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Regione Marche;
4. di trasmettere copia della presente determina all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Area Vasta 5 e alla Direzione ASUR al fine di consentire la rendicontazione e aggiornamento delle partite debitorie e creditorie ancora aperte afferenti la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL.;
5. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche Gestione Liquidatoria al fine del conseguente rimborso in favore dell'Asur Marche;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)

ALBO PRETORIO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Normativa di riferimento:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- Codice procedura civile
- DGRM n. 1073 del 30/07/08

Premesso che

- nel febbraio del 2003 è stato notificato il ricorso, con il quale il dipendente Sig. G.F.. ha chiesto al Giudice del Lavoro di condannare la Gestione Liquidatoria della USL n. 24 a pagare il risarcimento di presunti danni subiti in conseguenza dell'allontanamento dal Reparto di Radiologia dell'Ospedale Mazzoni, costituiti dal mancato percepimento nel periodo gennaio 1987 – maggio 1992 delle incentivazioni, dell'indennità di rischio radiologico oltre al danno biologico e morale. La Gestione Liquidatoria della USL n. 24 è stata difesa dall'Avv. Pasqualino Amodeo del Foro di Ascoli Piceno, al quale è stato conferito mandato con delibera n. 167 del 19/02/2003. Con sentenza n. 1 del 10/01/2006 il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite. Con ricorso notificato il 13/04/2007, il Sig. G.F. ha proposto appello avverso la predetta sentenza. Con determina n. 779 del 7/09/2009 l'Amministrazione ha deciso di resistere al ricorso in appello e, a tal fine, è stato confermato il mandato all'Avv. Pasqualino Amodeo, che aveva rappresentato la Gestione Liquidatoria nel giudizio di primo grado. Con dispositivo di sentenza del 26/02/2010, la Corte di Appello Sez. Lavoro ha respinto il ricorso del Sig. G.F., compensando fra le parti le spese legali. Avverso la predetta sentenza il Sig. Guerrieri Filippo ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato alla Gestione Liquidatoria della USL n. 24 e alla regione Marche in data 11/05/2011. Con sentenza della Corte di cassazione n. 6880 del 14/01/2015 depositata il 3.04.2015 la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava anche per il regolamento delle spese del giudizio alla corte di Appello in diversa composizione.
- con ricorso ex art. 392 c.p.c. in riassunzione notificato all'ASUR Marche, Gestione Liquidatoria ex ASL 24, in persona del Commissario Liquidatore il sig. G.F. chiedeva che la Corte di Appello di Ancona accogliesse le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Ancona Sez lavoro, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 1/2006 accertata la legittimazione passiva concorrente della gestione liquidatoria della USL 24 di Ascoli Piceno e della Regione Marche in persona del legale rappresentante come da sentenza della Corte di Cassazione n. 6880 del 14 gennaio 2015 depositata il 3 aprile 2015 dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti resistenti e comunque tardiva quella avanzata dalla Gestione Liquidatoria della Asl n. 24 di Ascoli Piceno e, comunque, l'avvenuta rinuncia alla stessa da parte della Regione Marche per i motivi sopra dedotti e quindi rimettere – se del caso – le parti dinanzi al Giudice di Primo Grado per l'esame del merito della domanda ovvero assumere ogni provvedimento che verrà ritenuto di giustizia. In ogni caso Voglia accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e quindi previsa declaratoria in via incidentale dell'illegittimità degli atti indicati in narrativa e, comunque, previa loro disapplicazione, dichiarare l'Usl n. 24 di Ascoli Piceno Gestione Liquidatoria in persona del Legale Rappresentante e per quanto di ragione la Regione Marche in*

persona del legale rappresentante responsabili dei fatti descritti in narrativa e conseguentemente condannare le medesime in solido al risarcimento di tutti i danni provocati al G.F. richiesti ”;

- Considerato che l'avv. Pasqualino Amodeo difensore della Gestione Liquidatoria della ex Usl n. 24 non esercitava più la professione di avvocato, e che con nota prot. n. 89386 del 18.11.2015 l'avv. Viozzi comunicava di non poter assumere l'incarico per la fase della riassunzione in appello, si richiedeva preventivo di spesa all'Avv. Tiziano Pelliccioni del Foro di Ascoli Piceno, già nominato per altre vertenze afferenti alla Gestione Liquidatoria.
- Con determina n. 68 del 3.2.2016 veniva conferito l'incarico all'avv. Tiziano Pelliccioni che provvedeva alla costituzione in giudizio nell'interesse della Gestione Liquidatoria ex Usl 24.
- In data 22.11.2016 la Corte di Appello di Ancona pubblicava la sentenza n. 407/2016 con la quale rigettava l'appello proposto da G.F. e compensava le spese legali.
- Con comunicazione del 6.02.2017 l'avv. Pelliccioni trasmetteva allo scrivente Ufficio il dispositivo della sentenza e la nota spese per l'attività svolta nel giudizio di appello al fine di ottenere il relativo pagamento.

Ritenuto di prendere atto della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 407/2016 e di liquidare al legale che ha rappresentato la Gestione Liquidatoria ex Usl n. 24 nel giudizio di secondo grado la somma di € 4.859,22 a titolo di spese legali comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 407/2016 emessa a seguito del ricorso in riassunzione di appello depositato il 24/09/2015 nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL n. 24, ha respinto l'appello, confermato la sentenza di primo grado e compensato integralmente le spese del secondo grado di giudizio;
2. di liquidare la somma di € 4.859,22 comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA all'avv. Tiziano Pelliccioni del Foro di Ascoli Piceno;
3. di imputare detta somma al C.P. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Regione Marche;
4. di trasmettere copia della presente determina all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Area Vasta 5 e alla Direzione ASUR al fine di consentire la rendicontazione e aggiornamento delle partite debitorie e creditorie ancora aperte afferenti la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL.;
5. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche Gestione Liquidatoria al fine del conseguente rimborso in favore dell'Asur Marche;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Cristiana Gandini)

IL DIRETTORE U.O.C. S.D.A.P.

(Dott. Marco Ojetti)

Per il parere infrascritto

Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Il presente provvedimento non comporta oneri per l'azienda in quanto la spesa verrà rimborsata dalla Regione Marche e quindi rilevata nel Conto Patrimoniale di credito n. 0103070813.

**Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)**

- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome della controparte